

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 162013

OGGETTO: Adozione dello Statuto dell'Ente anche a seguito del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73 relativo al riordino degli Enti vigilati dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare.

L'anno duemilatredici, il giorno <u>leutitee</u> del mese di <u>Althembre</u> presso la sede dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia in Gravina in Puglia alla Via Firenze n. 10,

Il Presidente

Cesare VERONICO, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente prot.GAB-DEC-2012-000056 del 15/03/2012, assistito dal Direttore f. f. dell'Ente Fabio Modesti,

- Visto l'art. 9 della Legge n. 394/1991 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 73 "Regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", entrato in vigore il 27/06/2013 che apporta modifiche alla composizione degli Organi collegiali degli Enti Parco Nazionali, in particolare riducendo da 12 ad 8, oltre al Presidente, il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, modificandone peraltro la rappresentanza, e da 5 a 3, compreso il Presidente, il numero dei componenti della Giunta esecutiva, stabilendo, inoltre, che a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo Decreto, per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta esecutiva degli Enti non sono corrisposti gettoni di presenza;

- Considerato che l'Ente è tutt'ora privo del Consiglio Direttivo, Organo deputato a deliberare lo Statuto dell'Ente a norma dell'art. 9, comma 8-bis. della Legge n. 394/1991;

Considerato che il citato D.P.R. n. 73/2013 prevede che gli Statuti degli Enti Parco Nazionali debbano essere adeguati alle disposizioni in esso contenute entro il termine di 90 giorni dalla sua entrata in vigore, pena il commissariamento dell'Ente e che entro trenta giorni dall'adeguamento degli Statuti i soggetti aventi titolo provvedono alle designazioni di cui al comma 5. dell'articolo 9 della Legge n. 394/1991;

Considerato che con note circolari nn. 38864/PNM del 17/06/2013, 39941/PNM del 09/07/2013 e 44110/PNM del 06/09/2013, il Ministero vigilante ha prima annunciato la pubblicazione sulla G.U.R.I. e poi informato gli Enti vigilati dell'avvenuta pubblicazione sulla stessa del citato D.P.R. sollecitandoli ad adeguare gli Statuti alle nuove disposizioni;

Considerato che l'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia è tutt'ora privo dello Statuto, dopo che il Consiglio Direttivo ha proposto, con deliberazioni n. 17/2006, sulla quale era stato già acquisito il parere favorevole, con richiesta di alcune modifiche, della Comunità del Parco nella seduta del 15/05/2006 proseguita il 22/05/2006, e n. 8/2008, testi sui quali non è stato riscontrato il favore del Ministero vigilante e che, in ultimo, con provvedimento



n. 04/2010, il Consiglio Direttivo dell'Ente ha approvato lo Statuto nella versione definitiva sul quale il Ministero dell'Ambiente ha ritenuto necessario acquisire la valutazione dell'Ufficio Legislativo. Ad oggi alcuna comunicazione è pervenuta in merito;

Considerato pertanto che la particolare situazione relativa allo Statuto dell'Ente rende comunque necessario porre in essere ogni attività tesa a superare l'attuale fase di stallo mettendo al riparo l'Ente dalle eventuali sanzioni previste, proseguendo il procedimento di formazione ed approvazione dello Statuto con il recepimento delle modifiche richieste dal Ministero dell'Ambiente ai testi già deliberati dal Consiglio Direttivo, con particolare riguardo a quello deliberato con provvedimento n. 04/2010, apportando anche i necessari adeguamenti a fronte dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 73/2013;

 Considerato che il testo di Statuto così derivante (All. "A" al presente provvedimento per farne parte integrante) dovrà acquisire il parere della Comunità del Parco a norma dell'art.

9. comma 8-bis. della Legge n. 394/1991;

Considerato che sullo Statuto richiamato si è espresso il Collegio dei Revisori dei conti, con verbale n. 67 del 20/09/2013 (All. "B" al presente provvedimento per farne parte integrante), a norma dell'art. 9, comma 10. della Legge n. 394/1991 così come integrato

dal D.P.R. n. 73/2013;

Considerato di poter adottare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 9, comma 3. della Legge n. 394/1991 in quanto atto di mera prosecuzione del procedimento di elaborazione dello Statuto dell'Ente ed in conseguenza dell'indifferibilità dettata dal D.P.R. n. 73/2013 in merito all'adeguamento degli Statuti degli Enti Parco Nazionali alle norme in esso contenute, ferma restando la necessità di sottoporre il presente provvedimento e lo Statuto adottato alla ratifica del Consiglio Direttivo dell'Ente, che sarà nominato dal Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, nella prima seduta utile e di acquisire il citato parere della Comunità del Parco;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.

DI ADOTTARE lo Statuto dell'Ente (All. "A" al presente provvedimento per farne parte integrante) con il recepimento delle modifiche richieste dal Ministero dell'Ambiente ai testi già deliberati dal Consiglio Direttivo, con particolare riguardo a quello deliberato con provvedimento n. 04/2010, apportando anche i necessari adeguamenti a fronte dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 73/2013;

DI ADOTTARE il presente provvedimento ai sensi dell'art. 9, comma 3. della Legge n. 394/1991 in quanto atto di mera prosecuzione del procedimento di elaborazione dello Statuto dell'Ente ed in conseguenza dell'indifferibilità dettata dal D.P.R. n. 73/2013 in merito all'adeguamento degli Statuti degli Enti Parco Nazionali alle norme in esso contenute, ferma restando la necessità di sottoporre il medesimo provvedimento e lo Statuto adottato alla ratifica del Consiglio Direttivo dell'Ente, che sarà nominato dal Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, nella prima seduta utile e di acquisire il citato parere della Comunità del Parco;

DI DARE ATTO che sul presente provvedimento ha espresso il proprio parere il Collegio dei Revisori dei conti, con verbale n. 67 del 20/09/2013 (All. "B" al presente provvedimento per farne



parte integrante), a norma dell'art. 9, comma 10. della Legge n. 394/1991 così come integrato dal D.P.R. n. 73/2013;


DI DARE ATTO che lo Statuto dell'Ente adottato dovrà acquisire il parere della Comunità del Parco a norma dell'art. 9, comma 8-bis. della Legge n. 394/1991;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse in narrativa;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente ed all'Albo Pretorio on-line dell'Ente;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare per l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Il Direttore f. f. (Fabio Modesti)





STATUTO

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 16/2013 DEL 23/09/2013





Art.1 Natura Giuridica

- 1. Il Parco Nazionale dell'Alta Murgia è Ente di diritto pubblico istituito ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 con decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004 ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente.
- 2. Ha sede legale nel territorio del Parco e può costituire altre sedi operative ed uffici decentrati.
- 3. All'Ente Parco, ai sensi dell'art. 9, comma 13, della legge 6 dicembre 1001 n. 394, si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e si intende inserito nella Tabella IV allegata alla medesima legge.





Art. 2 Competenza territoriale

- 1. L'Ente esercita le proprie competenze sul territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, come definito nella cartografia depositata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio.
- 2. Le variazioni del territorio di competenza sono approvate con la procedura prescritta dal primo comma dell'art. 8 della Legge n. 394/1991.





Art.3 *Finalità*

- 1. Il Parco si estende su un territorio in cui la plurimillenaria azione dell'uomo ha plasmato e modificato fortemente il paesaggio naturale, in prossimità di grandi centri urbani, e presenta criticità uniche nel rapporto uomo-ambiente. Il suo territorio è sottoposto ad uno speciale regime di tutela ambientale e promozione sociale che persegue le finalità indicate nell'art. 1, comma 3, della legge n. 394/1991 secondo un modello di sviluppo sostenibile basato su una rigorosa strategia di salvaguardia dei valori naturalistici e del patrimonio culturale locale.
- 2. In particolare l'Ente Parco si propone di:
- a) tutelare, valorizzare ed estendere le caratteristiche di naturalità, integrità territoriale ed ambientale, con riferimento agli obiettivi di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, degli habitat di specie di interesse naturalistico e delle specie animali e vegetali caratterizzanti il Sito Natura 2000 TT9120007 "Murgia Alta";
- b) salvaguardare le aree suscettibili di alterazione ed i sistemi di specifico interesse geologico-naturalistico, con particolare riferimento a comunità biologiche, associazioni vegetali e forestali, biotopi, singolarità geologiche, formazioni paleontologiche, valori scenici e panoramici di peculiari paesaggi; conservare e valorizzare il patrimonio storico-culturale-artistico; migliorare, in relazione a specifici interessi di carattere naturalistico e protettivo, la copertura vegetale;
- c) difendere e ricostituire gli equilibri idraulici e idrogeologici, i processi naturali e gli equilibri ecologici; recuperare le aree degradate mediante metodi di restauro, recupero e ripristino ambientale; affrancare il territorio dalle servitù militari, d'intesa con le istituzioni statali e regionali e nel rispetto delle norme vigenti;
- d) favorire, riorganizzare ed ottimizzare le attività economiche, in particolare quelle agricole, zootecniche, forestali ed artigianali e promuovere lo sviluppo di attività integrative compatibili con le finalità precedenti;
- e) favorire la coordinata gestione del suo territorio e delle zone contigue, anche con riferimento all'art. 32 della legge n. 394/91, tramite accordi di programma e intese con gli enti territoriali competenti;

promuovere attività di ricerca scientifica e di educazione ambientale.



- g) sviluppare nelle popolazioni locali la consapevolezza che le strategie di tutela del patrimonio ambientale consentono la promozione economico-sociale delle popolazioni stesse secondo un modello di sviluppo autocentrato, finalizzato anche al recupero dell'identità culturale del territorio, rappresentando opportunità per il miglioramento della qualità della vita.
- 3. Per il raggiungimento di tali obiettivi, l'Ente predispone il Piano per il Parco ed il Piano Pluriennale Economico e Sociale previsti dagli artt. 11, 12 e 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni, ed attiva le procedure per la definizione di intese ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine della piena applicazione delle misure di incentivazione previste dall'art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni, e può promuovere i patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni.





Art.4 Nome ed emblema del parco

- 1. L'Ente, in tutti i suo atti, si identifica con il nome Parco Nazionale dell'Alta Murgia e con il simbolo approvato dal Consiglio Direttivo e così descritto e registrato "E' presente il passaggio del rapace, con esattezza un nibbio con coda biforcuta, dall'interno all'esterno del visual (un elemento, sia per il bilanciamento grafico che per il contenuto concettuale). Il segno gestuale simile ad una "M", è adattato ad un cromatismo bianco per facilitarne la lettura. Infine il lettering è stato indicato per una soluzione più moderna ed un visual più omogeneo con scritta nera "parco nazionale dell'alta Murgia"".
- 2. Il Parco ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio simbolo secondo quanto previsto dall'art. 16 della Legge n. 394/91.
- 3. Per le finalità previste dall'art. 14 della Legge n. 394/91, e successive modifiche ed integrazioni, l'Ente può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino gli scopi istitutivi del Parco.



e-mail: info@parcoaltamurgia.it - sito web: www.parcoaltamurgia.gov.it C.F./Part. IVA: 06339200724



TITOLO II – Organi

Art. 5 *Organi*

- 1. Gli organi dell'Ente sono:
- a) Il Presidente;
- b) Il Consiglio direttivo;
- c) La Giunta Esecutiva;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) La Comunità del Parco.
- 2. Essi durano in carica cinque anni ed hanno sede presso quella del Parco.





Art. 6 Presidente

- 1. Il Presidente è nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d'intesa con il Presidente della Regione Puglia e dura in carica cinque anni.
- 2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina l'attività, emana gli atti a lui espressamente demandati dalle leggi, dai regolamenti, dallo Statuto ed esercita le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo. Adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili indicando le motivazioni e li sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella prima seduta utile.
- 2. In qualità di legale rappresentante sta in giudizio e promuove le azioni necessarie alla tutela degli interessi dell'Ente.
- 3. Emana i Regolamenti ed impartisce le direttive generali per l'attività amministrativa e la interna gestione dell'Ente determinate dal Consiglio Direttivo.
- 4. Il Presidente assegna al Direttore, nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo, le risorse finanziarie iscritte al bilancio dell'Ente per il perseguimento degli obiettivi fissati e programmati.
- 5. Il Presidente non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare atti di competenza del Direttore. In caso di inerzia o ritardo, ovvero in caso di inosservanza delle direttive generali da parte del Direttore, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Presidente può nominare, previa contestazione, un Commissario *ad acta*, dandone conoscenza al Ministro dell'Ambiente. Nei casi d'urgenza la contestazione può essere omessa.
- 6. Il Presidente esercita, fino all'insediamento della Giunta Esecutiva, le funzioni ad essa spettanti, in base all'art. 12, comma 2, del presente Statuto.





Art. 7 Consiglio direttivo

- 1. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da otto componenti, nominati con decreto del Ministro dell'Ambiente secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dura in carica cinque anni rinnovabili, per ciascun membro, una sola volta.
- 2. In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il componente che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito.
- 3. Le dimissioni del Consigliere devono essere presentate in forma scritta al Presidente ed hanno efficacia dal momento nel quale il Presidente le comunica al Consiglio direttivo nella sua prima riunione e questo ne prende atto. Le dimissioni non possono comunque essere ritirate dopo la presa d'atto del Consiglio Direttivo.
- 4. Qualora il Presidente non provveda alla comunicazione di cui al comma precedente, il dimissionario può richiedere al Ministro dell'Ambiente di prendere atto delle sue dimissioni.
- 5. I Consiglieri, nominati su designazione della Comunità del Parco, che all'atto della nomina rivestono la carica di Sindaco di un Comune oppure di Presidente di una Comunità Montana, di una Provincia o di una Regione, presenti nella Comunità del Parco, ovvero ancora di Assessori o Consiglieri degli stessi Enti, decadono immediatamente dall'incarico di membro del Consiglio Direttivo in caso di cessazione dalla predetta carica, con consequente rinnovo della designazione.
- 6. Il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza di cui al comma precedente nella prima riunione utile.
- 7. Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Direttore del Parco ed i Revisori dei Conti, ed altresì può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Comunità del Parco.





Articolo 8 Prima Adunanza del Consiglio Direttivo

- 1. Ai sensi dell'art. 9, comma 7., della legge n. 394/91, il Consiglio Direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.
- 2. Nella prima adunanza, qualora i membri designati dalla Comunità del Parco in conformità all'art. 24, comma 1., lett. a), del presente Statuto risultino tutti nominati, il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno un Vice Presidente, scegliendolo tra questi, secondo le modalità di cui all'art. 15.
- 3. Per la validità della prima adunanza e delle deliberazioni in essa adottate il numero dei membri presenti non può essere inferiore a sette.





Art.9 Convocazione del Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo è convocato:
- a) dal Presidente;
- b) su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri;
- c) a seguito di deliberazione della Giunta Esecutiva.
- 2. Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno tre volte l'anno, ed in seduta straordinaria ogni volta che la sua convocazione sia disposta ai sensi delle lettere b) e c) del comma precedente.
- 3. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del primo comma l'adunanza deve essere tenuta entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta al Presidente la richiesta o la deliberazione adottata dalla Giunta Esecutiva. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia avuto luogo, il Consiglio Direttivo può essere convocato, con il dovuto preavviso, e con il medesimo ordine del giorno, dal più anziano di età tra i presenti o tra i componenti della Giunta Esecutiva.
- 4. L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare deve essere pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'Ente Parco, istituito ai sensi della legge 18 giugno 2009, n. 69, e consegnato ai componenti il Consiglio Direttivo, almeno 8 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, ovvero ventiquattro ore prima per i casi di motivata urgenza. I documenti relativi agli argomenti in discussione devono essere depositati presso l'Ente al momento della convocazione.
- 5. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso al Presidente della Comunità del Parco ed ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
- 6. L'avviso di convocazione può essere notificato a mano oppure può essere trasmesso per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo telegramma, telefax o altro mezzo di trasmissione dal quale risulti la data di invio e quella di ricevimento (posta elettronica ovvero posta elettronica certificata).
- 7. Quattro giorni prima dell'adunanza i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria degli Organi, a disposizione dei Consiglieri. Nei casi di convocazione di urgenza, i documenti relativi devono essere depositati contestualmente alla convocazione.



- 8. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma e salvo diversa motivata indicazione nella lettera di convocazione, presso la sede dell'Ente Parco.
- 9. Svolge le funzioni di Segretario ed è responsabile della redazione del verbale, il Direttore dell'Ente.





Art. 10 Numero legale per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo

- 1. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
- 2. In caso di assenza o impedimento del Presidente preside il Vice Presidente; in caso di contestuale assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente il Consiglio Direttivo è presieduto dal Consigliere più anziano di età presente.
- 3. I componenti il Consiglio Direttivo che escono dalla sala prima della votazione non vengono computati per determinare la validità della seduta





Art. 11 Numero legale per la validità delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo

- 1. Salvi i casi di votazione segreta previsti dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo delibera, con votazione palese, a maggioranza dei presenti, eccettuato il caso in cui sia richiesta una maggioranza qualificata. In caso di parità prevale il voto del Presidente, tranne che per le votazioni segrete. Nell'eventualità di non accoglimento di una deliberazione, la stessa non può essere ripresentata nella medesima seduta.
- 2. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere motivatamente dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso in modo palese dalla maggioranza dei presenti.
- 3. Per la revisione totale o parziale dello Statuto è richiesta, sia per la validità della seduta che per la validità della deliberazione, la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti in carica.

Qualora la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e la deliberazione è approvata qualora ottenga per due volte il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica.

- 4. I membri del Consiglio Direttivo non possono partecipare alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso l'Ente e verso eventuali organismi dal medesimo amministrati o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado ovvero si tratta di conferire impieghi o incarichi ai medesimi.
- 5. I divieti di cui al comma precedente comportano anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione di detti affari.





Art. 12 Funzioni del Consiglio direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo, ispirandosi ai principi di buon andamento, imparzialità e legalità, nonché ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e pubblicità, determina l'indirizzo programmatico e definisce gli obiettivi da perseguire, nonché verifica, attraverso il Presidente, la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
- 2. Il Consiglio Direttivo:
- a) delibera lo Statuto dell'Ente Parco, sentito il parere della Comunità del Parco, e delibera ogni sua revisione;
- b) elegge, con le modalità previste dallo Statuto, il Vice Presidente e la Giunta Esecutiva;
- c) delibera l'attività generale di indirizzo e programmazione;
- d) delibera i bilanci annuali, le loro variazioni ed assestamenti ed il conto consuntivo;
- e) delibera la proposta di dotazione organica e ogni sua revisione;
- f) delibera i regolamenti interni per il raggiungimento delle finalità dell'Ente Parco;
- g) adotta, previo parere della Comunità del Parco, il Regolamento del Parco previsto dall'art. 11 della legge n. 394/91;
- h) indica, ai sensi dell'art. 12, comma 3., della legge n. 394/91, i criteri per la predisposizione del Piano del Parco;
- i) delibera, ai sensi dell'art. 9, comma 8., della legge n. 394/91 e successive modifiche ed integrazioni, la proposta di Piano del Parco;
- j) esprime motivata valutazione sulla proposta di Piano pluriennale economico sociale di cui all'art. 14 della legge n. 394/91;
- k) esprime parere vincolante sul Piano pluriennale economico sociale di cui all'art. 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche ed integrazioni;
- l) delibera di intervenire, qualora lo ritenga opportuno o necessario, nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possono compromettere l'integrità del patrimonio naturale del Parco e propone azioni di tutela in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive del Parco;
- m) ratifica, nella prima seduta, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo assunte in via d'urgenza dal Presidente;
- n) assume ogni altro provvedimento ad esso demandato dalla legge, dai regolamenti ovvero sottoposto alla sua attenzione dalla Giunta Esecutiva o dal Presidente.





Art.13

Verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

- 1. Il verbale della riunione del Consiglio Direttivo è sottoscritto dal Presidente o, in sua assenza, da chi presiede l'adunanza, e dal Direttore.
- 2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Consiglieri, le loro dichiarazioni di voto.
- 3. Il controllo degli atti avviene nei limiti, nei modi e nei termini stabiliti dagli articoli 29 e 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle prescrizioni normative che regolano la materia. Le deliberazioni sono pubblicate, entro quindici giorni dalla loro adozione, mediante affissione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente, istituito ai sensi della legge 18 giugno 2009, n. 69, per quindici giorni consecutivi, decorsi i quali divengono esecutive, salvo gli atti per i quali siano previsti termini diversi.
- 4. Le delibere sono conservate presso la sede dell'Ente unitamente agli estremi d'esecutività ed agli eventuali atti di annullamento da parte degli Organi di controllo.





Art. 14 Pubblicità delle sedute

- 1. Le sedute del Consiglio Direttivo sono pubbliche.
- 2. Le sedute del Consiglio Direttivo sono segrete qualora si tratti di questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti e giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata, sulle capacità e sulle qualità personali.





Art. 15 Vice-Presidente

- 1. Il Vice Presidente del Parco, scelto tra i membri designati dalla Comunità del Parco, è eletto dal Consiglio Direttivo nel corso della prima adunanza a maggioranza assoluta ed a votazione segreta.
- 2. Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza prevista la votazione si ripete, con le stesse modalità, per altre due volte in sedute distinte.
- 3. Qualora non si raggiunga per tre volte il numero dei voti previsti, nella successiva seduta è eletto Vice Presidente il candidato che abbia riportato il maggior numero dei voti.
- 4. Il Vice Presidente fa parte di diritto della Giunta Esecutiva e sostituisce il Presidente in ogni caso di assenza o impedimento.





Art.16 Giunta Esecutiva. Composizione e competenze

- 1. La Giunta esecutiva è composta:
- a) dal Presidente dell'Ente Parco, che la presiede;
- b) dal Vice Presidente dell'Ente Parco, che ne fa parte di diritto;
- c) da un membro eletto dal Consiglio Direttivo scelto tra i Consiglieri in carica.
- 2. Alle sedute della Giunta Esecutiva partecipa il Direttore del Parco senza diritto di voto.

Alla Giunta Esecutiva compete:

- a) la formulazione di proposte di atti di competenza del Consiglio Direttivo;
- b) la cura dell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- c) l'adozione di tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto al Consiglio Direttivo, al Presidente e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Direttore del Parco.
- 3. Di ciascuna deliberazione della Giunta Esecutiva è data comunicazione al Consiglio Direttivo.





Art. 17 Elezione della Giunta Esecutiva

- 1. La Giunta Esecutiva è eletta dal Consiglio Direttivo, di seguito alla nomina di tutti i suoi componenti e con la presenza di almeno 2/3 degli stessi in seduta pubblica.
- 2. Per l'elezione della Giunta Esecutiva i componenti il Consiglio Direttivo potranno esprimere due preferenze. Risulteranno eletti i componenti il Consiglio Direttivo che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
- 3. I membri della Giunta Esecutiva, fatta eccezione per il Presidente ed il Vice Presidente, possono essere oggetto di sfiducia attraverso apposita mozione, proposta dal Presidente o da almeno 1/4 dei Consiglieri in carica del Consiglio Direttivo e votata dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo. In caso di sfiducia, il Consiglio Direttivo provvede all'elezione dei nuovi componenti la Giunta Esecutiva con le modalità previste dal presente articolo in una successiva seduta da tenersi entro dieci giorni.





Art. 18 Convocazione della Giunta Esecutiva

- 1. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario ovvero entro dieci giorni qualora ne facciano richiesta almeno due componenti. La convocazione è disposta mediante avviso contenente l'ordine del giorno che deve pervenire ai membri della Giunta almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi di motivata urgenza per i quali i termini sono ridotti a ventiquattro ore.
- 2. Le integrazioni all'ordine del giorno sono ammesse con preavviso di almeno ventiquattro ore prima dell'ora stabilita per la riunione.
- 3. L'avviso di convocazione deve essere notificato a mano, trasmesso per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo telegramma, oppure a mezzo telefax, o altro mezzo di trasmissione dal quale risulti la data di invio e quella di ricevimento (posta elettronica ovvero posta elettronica certificata), presso il domicilio indicato al momento dell'insediamento.





Art. 19 Numero legale per la validità delle sedute e delle deliberazioni della Giunta Esecutiva

- 1. Per la validità delle sedute della Giunta Esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
- 2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente presiede il Vice Presidente; in caso di contestuale assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente la Giunta Esecutiva è presieduta dal membro più anziano di età presente.
- 3. La Giunta Esecutiva delibera, a maggioranza dei presenti, con votazione palese ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o di colui che preside la seduta.
- 4. I componenti la Giunta Esecutiva che escono dalla sala prima della votazione non vengono computati per determinare la validità della seduta.
- 5. Nei casi di urgenza motivata le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti.
- 6. Il voto contrario del Consiglio Direttivo su una proposta della Giunta Esecutiva non comporta né la decadenza né le dimissioni della stessa.





Art. 20 Verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni della Giunta Esecutiva

1. Alla verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni della Giunta Esecutiva si provvede con le modalità di cui al precedente art. 13.





Art. 21 Cessazione dei singoli componenti della Giunta Esecutiva

- 1. Fatta eccezione per il Presidente, in caso di cessazione delle funzioni di componente la Giunta Esecutiva per dimissioni, revoca o altra causa, il Consiglio Direttivo provvede alla nuova elezione con le modalità di cui all'art. 17.
- 2. Le dimissioni del Presidente e/o di oltre la metà dei componenti la Giunta Esecutiva comportano la decadenza della Giunta stessa con effetto dalla data di elezione ed insediamento della nuova Giunta Esecutiva.
- 3. In caso di *vacatio* funzionale, le funzioni della Giunta Esecutiva sono assunte dal Presidente.





Art. 22 Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con le modalità previste dall'articolo 9, comma 10., della legge 6 dicembre 1991, n. 394, esercita il riscontro amministrativo contabile secondo le prescrizioni normative che vigono in materia per gli Enti pubblici non economici e fornisce, come espressamente previsto dal citato comma 10., il proprio parere sulle delibere di adozione o di modificazione dello statuto, dei regolamenti e delle piante organiche in quanto soggette ad approvazione da parte del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi degli articoli 9, comma 1., e 21, comma 1., della Legge n. 394/1991.



e-mail: info@parcoaltamurgia.it - sito web: www.parcoaltamurgia.gov.it



Art. 23 Comunità del Parco

- 1. La Comunità del Parco è costituita dal Presidente della Regione Puglia, dal Presidente della Provincia di Bari, dal Presidente della Provincia di Barletta, Andria e Trani e dai Sindaci dei Comuni, il cui territorio ricade tutto o in parte in quello del Parco.
- 2. In caso di impedimento a partecipare alla riunione, ciascun membro della Comunità del Parco può conferire delega scritta ad un componente della Giunta o del Consiglio dell'ente cui egli appartiene affinché lo sostituisca in seno al collegio; il documento contenente la delega va esibito, anteriormente all'inizio della seduta per la quale è stato rilasciato, al Presidente della Comunità del Parco, il quale dispone che esso sia acquisito a verbale e conservato agli atti della seduta. È vietato il cumulo delle deleghe in capo al medesimo delegato.
- 3. La Comunità del Parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco. I documenti della Comunità del Parco sono acquisiti e conservati presso la sede dell'Ente Parco.
- 4. La Comunità del Parco elegge al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente, e si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del suo Presidente.
- 5. La Comunità del Parco può riunirsi altresì su richiesta del Presidente dell'Ente Parco o di almeno un terzo dei suoi componenti. La riunione deve tenersi entro venti giorni dalla richiesta.





Art. 24 Funzioni della Comunità del Parco

- 1. La Comunità del Parco:
- a) designa quattro rappresentanti per la formazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco.

La designazione dei rappresentanti della Comunità del Parco avviene a maggioranza dei votanti e ciascun elettore non può votare più di tre nominativi;

- b) delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo dell'Ente Parco, il Piano pluriennale economico e sociale, che sottopone all'approvazione della Regione Puglia e vigila sulle sue attuazioni;
- c) esprime parere obbligatorio sul bilancio e sul conto consuntivo dell'Ente Parco;
- d) esprime parere obbligatorio in merito al Regolamento del Parco;
- e) esprime parere obbligatorio in merito al Piano del Parco;
- f) esprime parere obbligatorio sullo Statuto dell'Ente e sulle sue modificazioni;
- g) esprime il proprio parere su altre questioni a richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo;
- h) adotta il proprio regolamento di organizzazione.
- 2 I pareri della Comunità del Parco acquisiti presso la medesima sono espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della legge 7 agosto 1990 n. 241.





Art. 25 Indennità e gettoni di presenza

- 1 AI Presidente dell'Ente, al Vice Presidente dell'Ente, ai membri della Giunta esecutiva, ai Componenti il Consiglio Direttivo ed ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, spettano, le indennità di carica, i gettoni di presenza ed i rimborsi spesa se previsti dalla vigente normativa e nella misura da essa determinata.
- 2 Ai componenti di cui all'articolo 13 comma 3. della legge 394/91 e dei componenti delle commissioni di lavoro di cui al presente statuto non facenti parte del Consiglio Direttivo, sarà corrisposto un compenso stabilito dal Consiglio Direttivo stesso.





Art. 26 Direttore

- 1. Il Direttore del Parco è nominato con le modalità di cui all'art. 9, comma 11., della legge n. 394/91.
- 2. Nell'ambito delle funzioni generali previste dalla legge per i dirigenti della Pubblica Amministrazione, il Direttore svolge, in particolare, i seguenti compiti:
- a) coopera e collabora con il Presidente e con gli Organi dell'Ente Parco per la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare;
- b) adotta, salvo quanto previsto dal regolamento generale di organizzazione, tutti gli atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- c) nel rispetto della normativa vigente assume le determinazioni, sulla base dei criteri fissati dal Consiglio Direttivo, relative all'instaurazione di rapporti di consulenza e collaborazione con professionisti e con Enti specializzati;
- d) nel rispetto dei principi e delle norme dettati dalla legge e dal regolamento generale di organizzazione, assume le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro, ivi comprese le relazioni sindacali;
- e) partecipa, con parere consultivo e nella qualità di segretario, alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva e ne sottoscrive i verbali e gli atti deliberativi insieme al Presidente:
- f) esprime il parere di regolarità tecnica e contabile degli atti;
- g) è l'interlocutore dell'Ufficiale del Corpo Forestale dello Stato preposto al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente di cui agli artt. 1 e ss. del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, attuativo della previsione dell'art. 21, comma 2., della legge n. 394/1991;
- h) rilascia il nulla osta di cui all'art. 13 della legge n. 394/1991, sulla base dell'istruttoria tecnica degli uffici dell'Ente. Qualora venga esercitata un'attività in difformità dal Piano per il Parco, dal Regolamento e dal nulla osta, dispone la sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione o di trasformazione di opere. In caso di non ottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro i termini stabiliti, il Direttore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo le procedure di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai sensi dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio Decreto n. 639 del 14 aprile 1910;
- i) provvede, ai sensi dell'art. 30, comma 2., della legge n. 394/1991, alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite per la violazione delle disposizioni emanate dall'Ente Parco a tutela dell'area protetta.



3. La sostituzione del Direttore, nei casi di sua assenza o impedimento, è disciplinata dal regolamento generale di organizzazione.





Art. 27 Personale

1. Il personale dell'Ente Parco è quello previsto dalla dotazione organica regolarmente approvata, ed assegnato agli uffici o servizi competenti per settori omogenei a cui sono preposti funzionari che rispondono direttamente al Direttore; in tale ambito le funzioni di vice-direzione sono affidate al funzionario di grado più elevato.

2. L'attribuzione temporanea di mansioni superiori al personale di cui al primo periodo

del comma 1., rimane disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia.

3. In caso di assenza o impedimento del Direttore del Parco, il funzionario cui sono affidate le funzioni di vice-direzione può essere adibito, previa determinazione del Presidente, a svolgere compiti specifici, non prevalenti, della qualifica di Direttore del Parco, senza che ciò comporti variazione alcuna del trattamento economico.

4. La sorveglianza sul territorio del Parco è esercitata dal Coordinamento Territoriale

per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato.

5. Il Direttore può conferire ai dipendenti dell'Ente Parco in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 138, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, compiti di sorveglianza, previa accettazione di questi ultimi, in aggiunta o in concomitanza agli ordinari obblighi di servizio.

Nell'espletamento di detti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata.

6. Per il conseguimento delle finalità istitutive del Parco è consentito, a seguito di conformi deliberazioni del Consiglio Direttivo, l'impiego di personale tecnico e di manodopera ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricoloforestale e nel rispetto della normativa vigente. Alle relative procedure l'Ente provvede successivamente all'approvazione del bilancio di previsione ove sia iscritto il connesso stanziamento.



e-mail: info@parcoaltamurgia.it - sito web: www.parcoaltamurgia.gov.it



Articolo 28 Corsi di formazione professionale

- 1. L'Ente partecipa al miglioramento della professionalità dei propri dipendenti organizzando corsi di formazione garantendo la partecipazione del personale a corsi di formazione professionale organizzati da strutture specializzate.
- 2. L'Ente può organizzare altresì, anche d'intesa con altre Amministrazioni Pubbliche o Istituzioni private, corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di Guida del Parco.



e-mail: info@parcoaltamurgia.it - sito web: www.parcoaltamurgia.gov.it



Articolo 29 Azioni di tutela

1. L'Ente, per la sola ed esclusiva tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale agli Amministratori, al Direttore e ai dipendenti mediante la stipula di una polizza assicurativa che copra la responsabilità civile dei medesimi, purché non sia in conflitto d'interesse con l'Ente e nel rispetto della normativa vigente.





TITOLO III - Strumenti di gestione e di organizzazione del Parco

Art. 30 Regolamento del Parco

- 1. Il Consiglio Direttivo adotta il Regolamento del Parco nei tempi, nei modi e con i contenuti stabiliti dall'art. 11 della legge n. 394/1991. Il Regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco in armonia con il Piano per il Parco e le procedure di rilascio del nulla osta di cui all'art. 13 della legge n. 394/1991.
- 2. Il Regolamento del Parco è approvato dal Ministro dell'Ambiente, previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con la Regione; il Regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Dell'avvenuta pubblicazione l'Ente informa i Comuni. Entro tale termine i Comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri Regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del Regolamento del Parco prevalgono su quelle del Comune, che è tenuto alla loro applicazione.
- 3. Le modificazioni al Regolamento del Parco sono introdotte con la medesima procedura prevista per la sua approvazione ed esplicano gli effetti conseguenti nei termini di cui al precedente comma.



e-mail: info@parcoaltamurgia.it - sito web: www.parcoaltamurgia.gov.it



Art. 31 Piano per il Parco

- 1. Il Piano per il Parco, previsto e regolato dall'art. 12 della legge n. 394/1991, tutela i valori naturali ed ambientali, storici, culturali, antropologici tradizionali.
- 2. La formazione del Piano avviene nel rispetto della seguente procedura:
- il Consiglio direttivo delibera i criteri per la predisposizione del Piano;
- la Comunità del Parco partecipa alla definizione di tali criteri con apposita deliberazione;
- entro 18 mesi dalla costituzione dei suoi Organi, l'Ente Parco predispone il Piano sulla base dei criteri di cui al punto precedente, nonché dei criteri e finalità della legge n. 394/1991;
- la Comunità del Parco esprime il proprio parere obbligatorio sul Piano predisposto dall'Ente Parco;
- il Piano, approvato dal Consiglio Direttivo, viene inoltrato alla Regione Puglia che provvede alla sua adozione entro i successivi novanta giorni.
- 3. Il Piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dell'Ente, della Regione, della Provincia, dei Comuni, delle Comunità Montane e della Comunità del Parco; in tali sedi chiunque può prenderne visione e chiederne copia.
- 4. Del deposito del Piano adottato è data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e su due quotidiani di rilievo nazionale e locale.
- 5. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte sulle quali l'Ente Parco esprime entro trenta giorni, con deliberazione del Consiglio Direttivo, il proprio parere.
- 6. Entro centoventi giorni dal ricevimento della deliberazione del Consiglio Direttivo di cui al comma 5., la Regione si pronuncia in merito ed approva il Piano per il Parco previe le intese di cui al comma 4. dell'art. 12 della legge n. 394/1991.
- 7. In caso di mancata approvazione del Piano per il Parco si applicano i poteri sostitutivi di cui all'art. 12 della legge n. 394/1991.
- 8. Il Piano per il Parco ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse, di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione, compresi i piani di bacino.
- 9. Il Piano per il Parco è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed è immediatamente vincolante nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche e dei privati.



10. Il Piano per il Parco è modificato con le stesse procedure necessarie alla sua approvazione ed è aggiornato con identiche modalità almeno ogni dieci anni.





Art. 32 Piano Pluriennale Economico e Sociale

- 1. Contestualmente all'elaborazione del Piano per il Parco, la Comunità del Parco delibera il Piano Pluriennale Economico e Sociale per la promozione delle attività compatibili di cui all'art. 14 della legge n. 394/1991.
- 2. La definitiva adozione del Piano Pluriennale Economico e Sociale è deliberata previo parere vincolante del Consiglio Direttivo.
- 4. Il Piano è approvato dalla Regione, ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.





Art. 33 Acquisti, espropriazioni, indennizzi e convenzioni per la gestione del territorio

- 1. L'Ente può acquisire immobili inclusi nel perimetro del Parco anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione, di cui ai commi 5. e 6. dell'art. 15 della legge n. 394/1991, secondo le norme generali vigenti.
- 2. L'Ente può prendere in locazione immobili secondo le norme generali vigenti.
- 3. L'Ente provvede ad indennizzare, previa valutazione tecnica, i danni provocati dalla fauna selvatica. L'Ente provvede altresì all'indennizzo degli eventuali danni alle attività agro-silvo-pastorali derivanti dai vincoli imposti all'interno del territorio del Parco sulla base dei principi equitativi e nel rispetto delle disposizioni di attuazione emanate in materia dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in applicazione al disposto di cui all'art. 15, comma 2., della legge n. 394/1991.
- 4. Il Regolamento di cui all'art. 15 della legge n. 394/1991 stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi che debbono comunque essere corrisposti entro novanta giorni dal verificarsi del danno ovvero dalla data della notizia del nocumento.





Art. 34 Entrate dell'Ente

Costituiscono entrate dell'Ente:

- a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato e dell'Unione Europea;
- b) i contributi della Regione e degli Enti territoriali interessati al territorio del Parco;
- c) i contributi di altri Enti pubblici;
- d) i contributi ed i finanziamenti destinati a specifici progetti;
- e) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) gli eventuali redditi patrimoniali;
- g) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi, e quelli derivanti dall'art. 4 del presente statuto;
- h) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
- i) proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
- I) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente.
- 2. All'Ente Parco è garantito il regime delle agevolazioni e detrazioni fiscali previsti dagli artt. 16 e 37 della n. 394/1991.





TITOLO IV - Partecipazione dei cittadini

Art. 35 Caratteristiche della partecipazione

- 1. L'Ente valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato e promuove la partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni dell'amministrazione dell'Ente medesimo.
- 2 Le modalità di convocazione, di ordinamento e di funzionamento degli istituti della partecipazione previsti nel presente titolo IV sono stabilite con regolamento approvato dal Consiglio Direttivo; tale regolamento deve assicurare il pieno rispetto dei principi di partecipazione.





Art. 36 *Pubblicità degli atti*

- 1. Al fine di garantire la pubblicità degli atti dell'Ente e della Comunità del Parco è istituito presso la sede del Parco un apposito spazio da destinare ad Albo per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti da leggi, regolamenti e dal presente Statuto.
- 2. La pubblicità degli atti deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
- 3. Il Direttore provvede anche che gli atti vengano affissi e certifica l'avvenuta pubblicazione.
- 4. Tutti gli atti dell'Ente Parco sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge.
- 5. L'Ente Parco adotta le forme necessarie per la creazione di mezzi informativi che possono raggiungere con capillarità la cittadinanza, rendendo pubblica la propria attività amministrativa.
- 6. E' facoltà di chiunque abbia interesse di prendere visione dei documenti amministrativi e di ottenere copia. I modi per l'esercizio di tali diritti, le determinazioni amministrative inerenti e la tutela giurisdizionale sono disciplinati dalla normativa generale in materia di trasparenza e pubblicità degli atti amministrativi e dei connessi procedimenti nonché dallo specifico regolamento dell'Ente.





TITOLO V - Norme finali

Articolo 37 Modalità di revisione

- 1 La revisione totale o parziale del presente statuto deve essere deliberata secondo le modalità previste dall'articolo 11.
- 2 Le revisioni statutarie sono approvate dal Ministro dell'Ambiente. Le delibere di adozione o modificazione dello Statuto ai sensi e per gli effetti del comma 10 dell'art. 9 della legge n. 394/1991 sono corredate del parere del Collegio dei revisori dei conti.





L'anno 2013, il giorno 20 del mese di SETTEMBRE, alle ore 9,30 presso la sede del "Parco Nazionale dell'Alta Murgia" in Via Firenze n° 10 – 70024 – Gravina di Puglia (Bari) si è riunito, per autoconvocazione, il Collegio dei revisori dei conti con la presenza dei seguenti componenti:

- 1) dott. Giuseppe Mongelli; 2) dott. Vincenzo Pesce; 3) dott. Fabio Diomede. Il Presidente, constatata la presenza dei componenti il Collegio, dichiara la riunione validamente costituita e procede alle attività di cui al seguente preconcordato ordine del giorno:
- 1) verifica di cassa e delle scritture contabili;
- parere sulla compatibilità con i vincoli di bilancio dell'ipotesi di accordo relativa alla contrattazione 2013 del personale dell'Ente;
- 3) parere relativo allo schema di deliberazione presidenziale riguardante l'adozione dello Statuto dell'Ente.

Assiste alla riunione la dott.ssa Maria Rosaria Savino, responsabile del Servizio finanziario.

1º punto all'o.d.g. - verifica di cassa e alle scritture contabili.

Dall'esame del Registro di Cassa dell'Ente alla data odierna risulta quanto segue:

Fondo di Cassa al

€ 6.908.113,22

01.01.13

Entrate in

€ 2.295.555.57

c/competenza

Entrate in c/residui

€ 68.314,93

€ 2.363.870,50

TOTALE € 9.271.983,72

USCITE in

€ 1.056.807,70

c/competenza





USCITE in

921.632,67

€ 1.978.440,37

c/residui

Fondo di Cassa alla data del 20.09.2013

€ 7.293.543,35

Dalla stampa online della situazione di cassa dal sito della Banca Apulia – istituto tesoriere in data 20/09/2013 si evidenzia che il saldo della Banca pari ad € 7.293.278,16 non coincide con quello dell'Ente. Allo stesso si perviene attraverso "mandati da regolarizzare" per € 283,66, nonché "reversali da regolarizzare" per € 18,47.

2° punto all'o.d.g.- parere sulla compatibilità con i vincoli di bilancio dell'ipotesi di accordo relativa alla contrattazione 2013 del personale dell'Ente.

Il Collegio ha provveduto ad esaminare l'ipotesi di accordo relativa alla contrattazione decentrata del personale non dirigenziale dell'Ente per l'anno 2013.

Il Collegio

VISTI

gli artt. 40, comma 3 sexies, e 40-bis, comma 1, D.lgs n. 165/2001;

ESAMINATA

1. l'ipotesi di accordo decentrato integrativo per il personale dell'Ente non dirigenziale per l'anno 2013, trasmesso con nota del 17.09.2013, n° prot. 3896;

RICHIAMA E RACCOMANDA

la previa verifica, a consuntivo, dei livelli di risultato in rapporto agli standards predefiniti delle attività progettuali incluse nell'accordo prima di procedere al pagamento delle competenze;

L'erogazione delle somme, totale o parziale, in relazione ai livelli di risultato accertati secondo i criteri stabiliti nel contratto decentrato;

la conformità, in applicazione del D.lgs n. 150/2009, al rispetto dei criteri di meritocrazia ed il perseguimento dell'obiettivo di una maggiore produttività (in applicazione del Titolo II e III del D.lgs n. 150/2009 e circolare n. 7 del 31.05.2010 del Dipartimento FP) e che sono esclusi nell'ipotesi di







accordo utilizzazione dei fondi con meccanismi di retribuzione c.d. "a pioggia";

a procedere all'aggiornamento del "Piano della performance" che l'Ente ha redatto nel febbraio 2010;

di dare attuazione agli obblighi previsti nell'art. 40-bis del D.lgs n. 165/2001.

VERIFICATA

 la conformità degli schemi delle relazioni alle indicazioni di cui alla circolare del MEF-RGS n. 25 del 19.07.2012 e il rispetto con particolare riferimento ai vincoli di cui all'art. 9, comma 2 -bis della legge n. 122/2010, e dei criteri di determinazione dei fondi in base alle disposizioni normative di finanza pubblica di contenimento degli oneri del personale indicati nella circolare del MEF-RGS n. 12 del 15 aprile 2011;

ESPRIME

Parere favorevole all'ipotesi di accordo decentrato integrativo per il personale dell'ente non dirigenziale per l'anno 2013 e contestualmente CERTIFICA

la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata con i vincoli di bilancio dell'Ente.

3° punto all'o.d.g.- parere relativo allo schema di deliberazione presidenziale riguardante l'adozione dello Statuto dell'Ente.

Il Collegio relativamente allo schema di deliberazione presidenziale di adozione della bozza di Statuto, osserva quanto segue.

L'ente ha provveduto a dare attuazione alla recente disposizione normativa, DPR 16.04.2013, 73 e alle istruzioni impartite con le circolari del Ministero dell'Ambiente n° 38864/PNAM del 17.06.2013, n° 39941/PNAM del 9.07.2013 e n° 44110/PNAM del 6.09.2013 con lo schema di deliberazione presidenziale in esame che può apparire compatibile e/o conciliabile con la situazione di fatti presente presso l'Ente che non ha uno Statuto formalmente approvato ai sensi dell'art. 9,7° comma, della legge n. 394/1991 e s.m.i..

Pur tuttavia il Collegio non può esimersi dal prospettare talune perplessità in ordine al accusatione dell'obbligo di adeguamento, come avvenuto con lo scheria di







deliberazione presidenziale, da parte dell'Ente tenuto della circostanza che alla data odierna non esiste uno Statuto approvato.

Il Collegio nell'esprimere parere favorevole allo schema di deliberazione presidenziale trasmessa per il parere ai sensi dell'art.9, 10[^] comma, della legge n. 394/1991, rimette ogni valutazione e determinazione alla competenza dell'Amministrazione vigilante.

Si da atto che risultano pervenute le seguenti missive indirizzate al Collegio:

- nota prot. n. 0042364 del 2.08.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - avente il seguente oggetto: " spese di trasporto e soggiorno dei componenti degli organi degli enti parco. Il Collegio invita i responsabili dell'Ente a conformarsi alle indicazioni contenute nella citata ministeriale;nota prot. n. 0043751 del 03.09.13 – Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - avente il seguente oggetto: "Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 9 della legge 394 del 1991";
- nota prot. n. 0044533 del 13.09.13 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - avente il seguente oggetto: "Questione di massimo rilievo istituzionale. Direttiva ministeriale 2012 per l'impiego prioritario delle risorse finanziarie assegnate ex Cap. 1551";
- nota prot. n. 0040784 del 12.07.13 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - avente il seguente oggetto: "trasmissione circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 29 del 7 giugno 2013";
- 4. nota prot. n. 0040625 del 11.07.13 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avente il seguente oggetto: "Piano finanziario dei pagamenti. Circolare MEF n.1 del 18 gennaio 2013 art. 6, commi 10,11 e 12 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95. Circolare MEF n. 24 del 13 maggio 2013 monitoraggio delle norme di spesa del DL n. 95 del 2012";







- nota prot. n. 13101 del 16.09.13 Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Corpo Forestale dello Stato – Comando Regionale per la Puglia - avente il seguente oggetto: "Liquidazione lavoro straordinario per l'attività svolta dai dipendenti CTA esclusivamente nel territorio del Parco";
- 6. lettera racc.ta inviata in data 18.07.13 prot. 2013 3135 dal Parco Nazionale dell'Alta Murgia indirizzata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avente il seguente oggetto: "Decreto del Presidente della Repubblica n. 73 del 16 aprile 2013 recante il Regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a norma dell'art. 26, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 Riscontro nota prot. 0039941 PNM del 02/07/2013".

L'originale del presente verbale è consegnato all'ufficio amministrativo per l'inserimento nel registro dei verbali del Collegio dei revisori dei conti custodito presso la sede dell'Ente. Copia del presente verbale viene consegnato al direttore dell'Ente e si incarica l'ufficio amministrativo di inviare copia dello stesso al competente ufficio dell'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.F. – Ufficio VII – Via XX Settembre, 97 – 00187 Roma.

La seduta ha termine alle ore 16,00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei revisori dei conti:

(Presidente - dott. Giuseppe Mongelli)

(Componente - dott. Vincenzo Pesce)

(Componente- dott. Fabio Diomede)

Pro South of Property S

